



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PANTELLERIA**

Via San Nicola, 1 - 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923.911027 - 0923.913651

Web: www.guardiacostiera.it/pantelleria – P.E.C.: cp-pantelleria@pec.mit.gov.it - Mail: ucpantelleria@mit.gov.it

ORDINANZA NR. *(vedasi nr. di registro informatico a margine)*

Porto vecchio di Pantelleria - Interdizione parziale Piazzale Wojtyla (area contigua dente di attracco navi di linea) a seguito di degrado strutturale.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTO l'attuale stato strutturale e l'usura del Piazzale Wojtyla, con particolare riferimento alla porzione attigua il dente di attracco destinato alle navi che garantiscono la continuità territoriale mediante il mantenimento del servizio di linea con il porto di Trapani;

VISTO il Verbale di accertamento lavori in somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. nr.50/2016) del II Settore – Area Tecnica del Comune di Pantelleria redatto in data 6 dicembre 2022 e trasmesso con nota protocollo nr. 21396 del 7 dicembre 2022, a seguito di sopralluogo tecnico congiunto con persona le di questo Comando, nel corso del quale, veniva constatato lo scalzamento dei blocchi e il progressivo svuotamento della parte sommersa di parte del piazzale Wojtyla;

PRESO ATTO che, il tratto di piazzale di cui trattasi, risulta attualmente interessato dal transito di mezzi pesanti e costituisce area di manovra per i medesimi mezzi, durante le operazioni di sbarco e imbarco da e sulle navi di linea che garantiscono la continuità territoriale con il porto di Trapani;

CONSIDERATO che, il traffico e le manovre dei veicoli c.d. “pesanti”, in corrispondenza delle parti di infrastruttura degradata, potrebbero costituire pregiudizio per la sicurezza e per la pubblica incolumità, oltreché, concausa di ulteriore deterioramento dell'infrastruttura stessa;

VISTA la propria ordinanza nr. 6/2021 del 19 marzo 2021 con la quale viene è stato approvato il “Regolamento del porto e della rada di Pantelleria e dell'approdo di Scauri” concernente anche la regolamentazione della circolazione in tutto l'ambito portuale;

VISTI gli articoli 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RITENUTO necessario dover disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza in ambito portuale per garantire un ordinato, razionale e sicuro svolgimento delle operazioni portuali al fine di prevenire il verificarsi di possibili incidenti che possano pregiudicare la salvaguardia della pubblica incolumità;

ORDINA

Articolo 1
(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, per motivi connessi alla sicurezza ed all'incolumità delle persone e dei veicoli che vi accedono, la parte di piazzale Wojtyla, evidenziata in giallo nell'allegato stralcio cartografico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, è interdetta al pubblico accesso nonché all'uso pedonale e veicolare.

Articolo 2
(Disposizioni di carattere generale)

1. All'interno dell'area operativa/commerciale del Porto vecchio, l'accesso ed il transito veicolare e pedonale sono consentiti, solo ed esclusivamente per le attività che si svolgono nell'ambito portuale come disciplinato dall'ordinanza nr.06/2021 di questo Comando.
2. La circolazione veicolare e pedonale, quando consentita, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla presente Ordinanza, dalla relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale, dalle indicazioni fornite dal personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto ovvero da altra Forza di Polizia in servizio.
3. La sosta e la fermata veicolare è consentita all'interno delle aree e degli spazi portuali ad esse destinate (parte evidenziata in verde dall'allegato stralcio cartografico) individuate da apposita segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
4. Nella zona portuale ove è consentita la circolazione dei veicoli, il limite di velocità massimo è di 20 Km/h. I conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché usare particolare prudenza nella condotta dei mezzi in considerazione delle obiettive condizioni di pericolosità nella circolazione portuale, regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni meteorologiche in atto e del manto stradale.
5. I conducenti sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dal movimento o dalla sosta arbitraria del proprio mezzo.
6. L'accesso, la circolazione e la sosta in ambito portuale, delle persone e dei veicoli, si svolge sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.

Articolo 3
(Divieti)

Nell'ambito portuale – Piazzale Wojtyla, è vietato:

1. La circolazione, la fermata e la sosta veicolare all'interno del tratto di piazzale interdetto;
2. La fermata e la sosta arbitraria effettuata al di fuori delle zone/aree ad esse destinate/segnalate.
3. La fermata e la sosta di veicoli lungo l'intero tratto portuale in prossimità del ciglio banchina.
4. Rimuovere la segnaletica e la delimitazione relative all'area interdetta.

Articolo 4
(Interdizione area portuale ed apposizione segnaletica stradale)

L'Amministrazione comunale provveda:

1. A delimitare l'area portuale interdetta – piazzale Wojtyla, mediante idonea delimitazione secondo le indicazioni dell'allegata cartografica.
2. Al posizionamento ed al mantenimento/manutenzione della prevista segnaletica stradale orizzontale/verticale indicante le aree, i divieti, le prescrizioni secondo le norme dettate dalla presente Ordinanza, necessaria per garantire l'incolumità pubblica, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento delle operazioni portuali connesse alla circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

Articolo 5
(Disposizioni Finali)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
3. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell'art.1161,1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Codice della Strada, per quanto applicabili.
5. Gli automezzi la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi immediatamente da idonea ditta con spese a carico del contravventore.
6. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento.
7. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione ed abroga le precedenti ordinanze di questo Comando nr. 02/2016 e nr. 18/2019.
8. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria (<http://www.guardiacostiera.it/pantelleria>) al link "ORDINANZE".

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE

Stralcio grafico rappresentativo dell'area interdetta

